

MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 30 maggio 2001

Individuazione di dati essenziali sulle carriere degli studenti e per il rilascio del certificato di supplemento al diploma.

(GU n.175 del 30-7-2001)

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e successive modificazioni;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 17, comma 95;

Vista legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, con il quale e' stato approvato il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;

Visti i decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 28 novembre 2000, con i quali sono state determinate le classi delle lauree e delle lauree specialistiche;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, recante norme in materia di dottorato di ricerca;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ed in particolare gli articoli 34 e seguenti recanti norme sulla formazione dei medici specialisti;

Vista la ministeriale del 28 luglio 2000, prot. n. 62/V, concernente la istituzione dell'anagrafe nazionale degli studenti universitari;

Vista la proposta del modello nazionale di "supplemento al diploma", predisposta dal gruppo di lavoro misto MURST-CRUI sulla base dello schema indicato a livello europeo, successivamente approvata dalla conferenza dei rettori e dal MURST;

Considerato che l'art. 11, comma 9, del decreto ministeriale n. 509/1999, prescrive che "per l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee sulle carriere degli studenti universitari, il Ministro, con propri decreti, individua i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le universita'";

Considerato che l'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 509/1999, prevede che le universita' rilascino "come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo" e che le modalita' di rilascio di detto certificato siano disciplinate nei regolamenti didattici di ateneo;

Preso atto che le universita' degli studi hanno provveduto a trasmettere al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, comma 1, della legge n. 341 del 1990, i relativi regolamenti didattici di ateneo, contenenti i progetti dei corsi di studio di primo e di secondo livello da attivare a decorrere dal prossimo anno accademico 2001-2002;

Ritenuta pertanto la necessita' di individuare i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le universita';

Ritenuta altresì la necessita' di disciplinare in modo omogeneo i

predetti dati con riferimento non solo agli studenti iscritti ai nuovi corsi disciplinati dal decreto ministeriale n. 509/1999, ma anche a quelli che abbiano optato per gli ordinamenti previgenti alle date dei decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 28 novembre 2000, e 12 aprile 2001;

Decreta:

Art. 1.

I sistemi informativi delle università devono registrare e rendere disponibili per il loro invio all'anagrafe nazionale degli studenti universitari i dati sulle carriere degli studenti riportati negli articoli 2 e 3, nonché, per la predisposizione del supplemento al diploma, le indicazioni riportate nell'art. 4.

Art. 2.

Per ciascuno studente che si immatricola o opta per il passaggio ai corsi di studio di cui al decreto ministeriale n. 509/1999 di cui alle premesse, permanendovi sino alla conclusione o all'abbandono devono essere registrati i seguenti dati:

dati anagrafici:

- 1) cognome;
- 2) nome;
- 3) comune o Stato estero di nascita;
- 4) data di nascita;
- 5) sesso;
- 6) codice fiscale (chiave identificativa dello studente);

dati di ingresso:

7) data di immatricolazione, cioè la data in cui l'ateneo presso il quale lo studente si immatricola accetta la domanda di immatricolazione;

8) anno accademico di immatricolazione cioè l'anno accademico per il quale lo studente si immatricola, con la convenzione che l'anno accademico $x/x + 1$ viene codificato come x ;

9) università di immatricolazione, cioè l'ateneo presso cui lo studente si immatricola;

10) sede di immatricolazione, cioè la sede dell'ateneo presso la quale lo studente si immatricola, nel caso in cui si tratti di un ateneo articolato su più sedi decentrate amministrativamente;

11) tipologia del corso di studio di immatricolazione, cioè se lo studente si immatricola ad un corso di laurea, ad un corso di laurea specialistica, ad un corso di specializzazione, ad un corso di dottorato di ricerca, ad un corso di master universitario di primo o secondo livello;

12) corso di studio di immatricolazione, cioè la denominazione del corso di studio a cui lo studente si immatricola;

13) classe di appartenenza, cioè la classe di appartenenza del corso di studio, limitatamente ai corsi di laurea e di laurea specialistica;

14) facoltà di immatricolazione, limitatamente ai corsi di laurea e di laurea specialistica, l'indicazione della/delle facoltà cui il corso di studio eventualmente afferisce o l'indicazione che si tratta di un corso di studio interfacoltà e/o interuniversitario;

15) cittadinanza dello studente al momento dell'immatricolazione;

16) provincia o Stato di residenza dello studente al momento dell'immatricolazione;

17) titolo di studio massimo, posseduto dallo studente al momento dell'immatricolazione, di norma il diploma di maturità per chi si immatricola ad un corso di laurea, la laurea per chi si immatricola ad un corso di laurea specialistica, la laurea specialistica per chi si immatricola ad un dottorato di ricerca, ecc.;

18) votazione con cui il titolo di studio massimo posseduto è stato conseguito, con omogeneità della base di riferimento: (in centesimi per i titoli pre-universitari, in centodecimi per i titoli

universitari);

19) anzianita' pregressa, che registra l'anzianita' accademica maturata dallo studente che passa da un corso di studio della vecchia architettura degli studi ad uno della nuova. Si intende l'anno accademico di prima immatricolazione dello studente nel sistema universitario, con la convenzione che l'anno accademico $x/x + 1$ viene codificato come x ;

20) anno (solare) in cui il titolo di studio massimo posseduto e' stato conseguito;

21) eventuale situazione di handicap (si o no);

22) borsa di studio: idoneo beneficiario di borsa, idoneo non beneficiario di borsa, non idoneo;

23) tempo pieno o part-time;

24) debiti formativi: eventuali debiti formativi accertati dagli atenei ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 509/1999;

dati di aggiornamento:

25) iscrizione, cioe' un valore si/no che indichi se lo studente si e' iscritto o meno per l'anno accademico $x/x + 1$ (o, quantomeno, ha compiuto un qualunque atto di carriera relativo all'anno accademico $x/x + 1$: ha pagato una rata delle tasse, ha chiesto un trasferimento di ateneo, ha sostenuto un esame, ecc.);

26) anno accademico di iscrizione;

27) universita' di iscrizione, cioe' l'ateneo presso cui lo studente e' iscritto nell'anno accademico $x/x + 1$;

28) sede di iscrizione, cioe' la sede dell'ateneo presso la quale lo studente e' iscritto nell'anno accademico $x/x + 1$, nel caso che si tratti di un ateneo articolato su piu' sedi decentrate amministrativamente;

29) tipologia del corso di studio d'iscrizione, cioe' se lo studente e' iscritto nell'anno accademico $x/x + 1$ ad un corso di laurea, ad un corso di laurea specialistica, ad un corso di specializzazione, ad un corso di dottorato di ricerca, ad un corso di master universitario di primo o secondo livello;

30) corso di studio di iscrizione, cioe' la denominazione del corso di studio a cui lo studente e' iscritto nell'anno accademico $x/x + 1$;

31) classe di appartenenza, cioe' la classe di appartenenza del corso di studio, limitatamente ai corsi di laurea e di laurea specialistica;

32) facolta' di iscrizione, cioe', limitatamente ai corsi di laurea e di laurea specialistica, l'indicazione della/delle facolta' cui il corso di studio eventualmente afferisce o l'indicazione che si tratta di un corso di studio interfacolta';

33) cittadinanza dello studente al momento dell'iscrizione per l'anno accademico $x/x + 1$;

34) provincia o Stato di residenza dello studente al momento dell'iscrizione per l'anno accademico $x/x + 1$;

35) crediti totali, validi per il corso di studio di iscrizione, maturati fino alla data del 31 dicembre dell'anno x , distinti in:

36) crediti maturati in attivita' formative interne all'universita' di iscrizione;

37) crediti maturati in attivita' formative presso altre universita' italiane;

38) crediti maturati in attivita' formative presso altre universita' straniere;

39) crediti maturati in attivita' formative extra-universitarie;

40) crediti totali, non validi per il corso di studio di iscrizione, maturati fino alla data del 31 dicembre dell'anno x ;

41) media dei voti (in trentesimi) riportati in tutti gli esami effettivamente sostenuti nell'anno solare x , cioe' tra il 10 gennaio

e il 31 dicembre dell'anno x;

42) impegno (tempo pieno o part-time);

43) distanza, cioè un valore si/no che indica se lo studente ha scelto un corso di studio con istruzione a distanza (telematico o di altra natura);

44) borsa di studio: idoneo beneficiario di borsa, idoneo non beneficiario di borsa, non idoneo;

45) tassa, cioè il totale della contribuzione destinata all'ateneo per l'anno accademico x/x + 1: importo che lo studente avrebbe dovuto pagare;

46) tassa, cioè il totale della contribuzione destinata all'ateneo per l'anno accademico x/x + 1: importo effettivamente pagato dallo studente;

47) regolarità rispetto alle scadenze di pagamento delle tasse (si o no);

dati di uscita:

48) motivazione dell'uscita, cioè per conseguimento del titolo di studio, per rinuncia agli studi, per decesso, per decadenza, ecc.;

49) data dell'uscita, cioè data di conseguimento del titolo di studio o della rinuncia o del decesso;

50) anno accademico di conseguimento del titolo di studio;

51) università di conseguimento del titolo di studio, cioè l'ateneo presso cui lo studente consegue il titolo di studio, con indicazione dell'altro ateneo nel caso di corsi interuniversitari;

52) sede di conseguimento del titolo di studio, cioè la sede dell'ateneo presso la quale lo studente consegue il titolo di studio, nel caso che si tratti di un ateneo articolato su più sedi decentrate amministrativamente;

53) tipologia del titolo di studio conseguito, cioè laurea, laurea specialistica, specializzazione, dottorato di ricerca, master universitario di primo o secondo livello;

54) denominazione del corso di studio il cui titolo è stato conseguito;

55) classe di appartenenza, cioè la classe di appartenenza del corso di studio, limitatamente ai corsi di laurea e di laurea specialistica;

56) facoltà di conseguimento del titolo di studio, cioè, limitatamente ai corsi di laurea e di laurea specialistica, l'indicazione della/delle facoltà cui il corso di studio eventualmente afferisce o l'indicazione che si tratta di un corso di studio interfacoltà;

57) votazione riportata nell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio;

58) crediti totali finali registrati in carriera e validi per l'ultimo corso di studio di iscrizione, distinti in:

59) crediti maturati in attività formative interne all'università presso cui è stato conseguito il titolo o di ultima iscrizione;

60) crediti maturati in attività formative presso altre università italiane,

61) crediti maturati in attività formative presso altre università straniere;

62) crediti maturati in attività formative extra-universitarie;

63) crediti totali finali registrati in carriera ma non validi per l'ultimo corso di studio di iscrizione;

64) media dei voti (in trentesimi) riportati in tutti gli esami effettivamente sostenuti nell'ultimo corso di studio di iscrizione.

Art. 3.

Per ciascuno studente che non opta, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto ministeriale n. 509/1999 per il passaggio ai corsi del nuovo ordinamento, permanendo nei corsi di studio del precedente ordinamento sino al conseguimento del titolo o all'abbandono, vanno

registrati i dati di cui all'articolo precedente, ad eccezione di quelli relativi ai crediti ed alle classi di appartenenza del corso di studio. Andranno altresì registrati i dati:

65) annualità (esami) superate fino alla data del 31 dicembre dell'anno x.

Art. 4.

Le università rilasciano in edizione bilingue il certificato "supplemento al diploma" di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, in conformità al modello allegato al presente decreto del quale fa parte integrante, fatte salve le integrazioni deliberate dai competenti organi accademici.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per i previsti adempimenti e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2001

p. Il Ministro: Guerzoni

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2001

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3 Università, ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 346

Allegato 1

DIPLOMA SUPPLEMENT/SUPPLEMENTO AL DIPLOMA (D.M. 3 novembre 1999, n.509 - Art. 11)

1. Information identifying the holder of the qualification/Dati anagrafici:

- 1.1 family name(s)/cognome;
- 1.2 given name(s)/nome;
- 1.3 date of birth (day/month/year)/data di nascita (giorno/mese/anno);
- 1.4 student identification number or code/numero di codice fiscale.

2. Information identifying the qualification/Informazioni sul titolo di studio:

- 2.1 name of qualification and title conferred (in original language)/titolo di studio rilasciato;
- 2.2 main field(s) of study for the qualification/classe o ambito disciplinare;
- 2.3 name and status of awarding institution (in original language)/nome ufficiale dell'Università; città e Stato; status giuridico;
- 2.4 name and status of institution administering studies/istituzione che gestisce gli studi;
- 2.5 language(s) of instruction/examination/lingua(e) ufficiali di insegnamento e di esame.

3. Information on the level of the qualification/Informazioni sul livello del titolo di studio:

- 3.1 level of qualification/livello del titolo di studio;
- 3.2 official length of programme/durata normale del corso;
- 3.3 access requirement(s)/requisiti di ammissione.

4. Information on the contents and results gained/Informazioni sul curriculum e sui voti:

- 4.1 mode of study/didattica utilizzata;
- 4.2 programme requirements/requisiti per il conseguimento del titolo;
- 4.3 programme details and the individual grades/marks/credits obtained/curriculum, crediti e voti ottenuti;
- 4.4 grading scheme and, if available, grade distribution guidance/descrizione del sistema di votazione ed eventuale distribuzione statistica dei voti per il corso di studi considerato;
- 4.5 overall classification of the qualification/votazione

finale conseguita, relativa scala di valutazione, distribuzione statistica dei voti finali per il corso di studi considerato.

5. Information on the function of the qualification/Funzioni del titolo di studio:

5.1 access to further studies/accesso a studi ulteriori;

5.2 professional status/status professionale conferito dal titolo.

6. Additional information/Altre informazioni:

6.1 additional information/altre informazioni;

6.2 further information sources/altre fonti di informazione.

7. Certification of the supplement/Certificazione:

7.1 date/data di rilascio;

7.2 signature/firma;

7.3 capacity/carica;

7.4 official stamp or seal/timbro ufficiale.

8. Information on the national higher education system/Informazioni sul sistema di istruzione superiore in Italia.